PRELIEVO DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE n. 157/1992

SPECIE: PICCIONE (Columba livia forma domestica)

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA: per prevenire gravi danni a cereali autunno-vernini.

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI: l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche associato all'utilizzo di sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi. E' ammesso l'uso di zimbelli e/o stampi (richiami comunque non vivi).

PERIODO DI APPLICAZIONE: dalla terza domenica di settembre 2016 al 30 gennaio 2017 nel rispetto dei limiti previsti dal calendario venatorio regionale.

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento fisso e temporaneo per un numero massimo giornaliero e stagionale di 20 e 200 capi per operatore.

CONDIZIONI DI RISCHIO: la popolazione di piccione ha raggiunto dimensioni tali da rendere più difficoltosa la gestione della coesistenza tra uomo ed il colombo di città. I colombi costituiscono una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e più in generale della convivenza uomo/animale con implicazioni di natura igienico-sanitaria e di danno al patrimonio artistico-monumentale, senza trascurare gli aspetti economici e le conseguenze che l'ampia dispersione della specie nelle campagne confinanti determina a carico di alcune produzioni agricole. Le cifre inerenti gli aspetti economici attribuiti al Colombo di città nel corso dell'anno 2015 su coltivazioni agrarie nelle diverse realtà provinciali rappresentano, con buona probabilità, dati solo parziali non rappresentativi della dimensione complessiva della problematica che comporta una serie crescente di costi relativi alla prevenzione ed al risarcimento dei danni anche negli ambiti urbani quali, ad esempio, quelli imputabili alle attività di cattura e soppressione e/o di somministrazione di sostanze ad azione antifecondativa, piuttosto che il posizionamento di reti protettive o sistemi elettrici di esclusione della posa su edifici monumentali, scuole, luoghi di cura e di degenza. Stante la situazione sopra rappresentata e visto lo status ecologico (entità faunistica che ha conosciuto un'importante crescita distributiva e delle consistenze numeriche) e normativo (specie ricompresa tra la fauna selvatica) proprio del Colombo di città, si ritiene che abbattere un numero limitato di capi, ma nelle immediate vicinanze delle coltivazioni a rischio, in modo da rafforzare l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo un certo tempo, sia un metodo efficace ed accettabile; il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare in maniera sostanziale i rischi per altre specie.

AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE: ai sensi della legislazione nazionale e regionale la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a

dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

CONTROLLI CHE SARANNO EFFETTUATI: gli operatori individuati devono apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla PC* una X all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. L'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogni qualvolta si cambia l'appostamento o lo si lascia per recuperare i capi abbattuti. Inoltre ciascun operatore interessato dovrà compilare, al termine del periodo di prelievo, la scheda riepilogativa C posta a pagina 75 del tesserino regionale indicando l'ATC, o la sigla della Provincia se gli abbattimenti sono avvenuti in AFV, il numero complessivo di giornate effettuate e di capi abbattuti nell'intero periodo di prelievo ed inviarla al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio, entro il termine ultimo del 31 marzo 2017.

I Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca devono elaborare e trasmettere detta documentazione finale entro il 15 aprile 2017 al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca che provvederà a predisporre la relazione finale di applicazione del presente provvedimento per i competenti Organi statali e l'ISPRA, ai fini dei controlli previsti dalla Direttiva 2009/147/CE.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC regionali, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC regionali e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

LUOGO DI APPLICAZIONE: nell'intero territorio regionale sulla base dei danni rilevati nel periodo 2011-2015 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2016. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini e stoppie.